Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE

Bologna 10 -11 aprile 2003

Rassegna della normativa dell'Unione Europea di interesse regionale

febbraio 2003 - marzo 2003

Relatori:

Dott.ssa Gianna Di Danieli
Servizio autonomo per l'emergenza ambientale
Dott.ssa Ambra Bernardini
Servizio autonomo per l'emergenza ambientale
Dott.ssa Luisa Geromet
Ufficio Legislativo e Legale – Servizio per la progettazione e la consulenza legislativa
Presidenza della Giunta della Regione Friuli-Venezia Giulia

Premessa

La selezione è stata operata fra gli atti normativi emessi dalle istituzioni della Comunità Europea dal 1° febbraio 2003 al 31 marzo 2003, o entrati in vigore nel medesimo periodo.

Si intendono segnalare gli atti normativi di interesse regionale in senso ampio e perciò comprendente sia gli atti che incidono direttamente sull'esercizio della potestà legislativa regionale, sia quelli che riguardano le politiche comunitarie alle quali le regioni partecipano.

Si è ritenuto di prendere in considerazioni anche atti normativi non vincolanti, dai quali sia però possibile desumere la posizione di un'istituzione comunitaria rispetto a determinate questioni rilevanti o alle sinergie fra diverse politiche comunitarie; si è ritenuto, inoltre, di segnalare la giurisprudenza della Corte di Giustizia, del Tribunale di Primo grado e della Corte dei Conti della U.E.

Tale selezione è stata effettuata attingendo alle informazioni tratte dal sito dell'unione Europea, dalle banche dati professionali sulla normativa comunitaria nonché dalla stampa economico finanziaria, al fine di evidenziare gli atti che per varie ragioni risultano di interesse regionale.

Regolamento n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo.	giustizia, affari interni (GAI) - asilo	Pag. 5
Direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003 recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.	giustizia, affari interni (GAI) - asilo	Pag. 6
Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio.	ambiente - informazione, educazione e rappresentanza dei consumatori	Pag. 7
Direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 2003 sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.	ambiente - sicurezza	Pag. 9
Direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 2003 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).	ambiente - rifiuti	Pag. 10
Risoluzione del Consiglio di data 18-2-2003 su un approccio europeo per una cultura della sicurezza delle reti e dell'informazione.	sicurezza delle reti e dell'informazione	Pag. 12
Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee COM(2003) 71 di data 11.2.2003 Aggiornare e semplificare l'acquis comunitario.	gestione del diritto comunitario - miglioramento della regolamentazione	Pag. 13
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2003/10 del 6-2-2003 sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (diciassettesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).	sicurezza e salute	Pag. 16

Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 450/2003 del 27 febbraio 2003 relativo all'indice del costo del lavoro.	politica dell'occupazione	Pag. 18
Regolamento della Commissione n. 411/2003 del 5 marzo 2003. che modifica il regolamento (CE) n. 805/1999 che fissa talune misure d'applicazione del regolamento (CE) n. 718/1999 del Consiglio relativo ad una politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie della navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile.	politica dei trasporti	Pag. 20
Risoluzione del Consiglio relativa all'attuazione del piano d'azione eEurope 2005.	protezione e sicurezza civile società dell'informazione	Pag. 21
Risoluzione del Consiglio di data 6-2-2003 del sull'inclusione sociale attraverso il dialogo sociale e il partenariato.	politica sociale	Pag. 23
Risoluzione del Consiglio di data 6-2-2003 sulla responsabilità sociale delle imprese.	occupazione e politica sociale	Pag. 25
Sentenza di condanna di data 20.03.2003 da parte della Corte di Giustizia dell'U.E. nei confronti dell'Italia per il mancato rispetto della direttiva 79/409/CEE Zone di protezione speciale - Conservazione degli uccelli selvatici.	giurisprudenza comunitaria	Pag. 27
Sentenza di condanna di data 20.03.2003 da parte della Corte di Giustizia dell'U.E. nei confronti dell'Italia per il mancato rispetto della direttiva 92/43/CEE - Conservazione degli habitat naturali - Fauna e flora selvatiche.	giurisprudenza comunitaria	Pag. 28
2 Procedure di infrazione nei confronti dell'Italia per "golden share" e gli sgravi fiscali ai fondi pensione nazionali.	procedure infrazione	Pag. 29

Istituzione emittente: Consiglio dell'UE

Tipo di atto e data: Regolamento n. 343/2003 del 18 febbraio 2003 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo.

Pubblicazione: G.U.U.E. n. L 050 del 25/02/2003 pagg. 0001 - 0010

Destinatari: Stati membri

Termine per l'attuazione: il regolamento <u>entra in vigore</u> il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ma si applica alle domande di asilo <u>a partire dal primo giorno del sesto mese successivo alla sua entrata in vigore</u>

Materia: spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia

SINTESI

Le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 invitavano gli Stati membri ad individuare criteri e meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo caratterizzati da "chiarezza e praticità". Il presente regolamento mira a stabilire i criteri oggettivi sostituiscono la Convenzione di Dublino firmata il 15 giugno 1990 adattandola alla realtà comunitaria riprendendone i principi fondamentali, per garantire ai richiedenti asilo l'accesso effettivo alle procedure di determinazione dello status di rifugiato presso uno Stato membro, evitando nel contempo le domande di asilo multiple.

Il principio generale è che la competenza dell'esame di una domanda d'asilo spetta allo Stato membro che risulta maggiormente responsabile dell'ingresso o del soggiorno del richiedente nel territorio degli Stati membri. I criteri per la determinazione dello Stato competente devono essere applicati nell'ordine di presentazione. Essi sono applicati sulla base della situazione esistente al momento della presentazione della domanda d'asilo.

Tuttavia, per tenere conto dell'esperienza acquisita con l'applicazione della convenzione, alcune modifiche sono state apportate: per quanto riguarda l'attribuzione della responsabilità, i nuovi criteri evidenziano l'obbligo degli Stati membri di lottare efficacemente contro lo sviluppo di situazioni di soggiorno clandestino sul loro territorio e le nuove disposizioni conferiscono al mantenimento dell'unità del nucleo familiare un valore autonomo e obbligatorio.

Infatti la situazione del minore è indissociabile da quella del genitore o del tutore che ha presentato la domanda d'asilo e nel contempo si stabilisce che gli Stati membri possano derogare ai criteri di competenza quando ciò sia necessario al fine di permettere la riunione di membri di una stessa famiglia quando ciò sia reso necessario da motivi umanitari (clausola umanitaria)

Per quanto riguarda i meccanismi attuati, i termini di procedura previsti sono più brevi e i ricorsi contro un trasferimento verso lo Stato membro responsabile non avranno più un effetto sospensivo. Gli Stati membri sono inoltre autorizzati, in funzione del volume delle pratiche da trattare in comune, a concludere bilateralmente accordi amministrativi che permettano di semplificare o accelerare le formalità o di ridurre il numero dei trasferimenti incrociati di persone. Tali accordi verranno comunicati alla Commissione.

Istituzione emittente: Consiglio dell'U.E.

Tipo di atto e data: direttiva 2003/9/CE del 27 gennaio 2003 recante norme minime

relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri Pubblicazione: G.U.U.E. n. L 031 del 06/02/2003 pagg. 0018 - 0025

Destinatari: Stati membri meno Irlanda e Danimarca in forza delle clausole di

esenzione (opting-out)

Termine per l'attuazione: entro gennaio 2005 Materia: giustizia ed affari interni – asilo –

SINTESI

Il Consiglio dell'Unione europea Affari generali e relazioni esterne del 27 gennaio 2003 ha formalmente approvato la proposta di direttiva recante **norme minime per l'accoglienza dei richiedenti asilo** COM (2001) 181 del 3 aprile 2001, dopo che nel Consiglio GAI del 28 novembre 2002 era stato raggiunto l'accordo politico.

Con la presente direttiva, la Commissione assolve agli impegni assunti in occasione del vertice di Tampere, ossia di lavorare all'istituzione di un **regime europeo comune in materia di asilo** allo scopo di metter fine al fenomeno degli <u>spostamenti dei richiedenti asilo da uno Stato membro all'altro alla ricerca delle condizioni migliori di esistenza.</u>
Essa si propone di:

- stabilire norme minime relative alle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo, che siano sufficienti, in linea di principio, a garantire loro un dignitoso livello di vita;
- individuare le diverse condizioni di accoglienza di cui possono beneficiare i richiedenti asilo nelle diverse fasi o nei diversi tipi di procedure d'asilo e le categorie di persone che hanno particolari necessità, tra i quali i minori, nonché i casi di esclusione o di riduzione di tali condizioni e la possibilità di un riesame delle decisioni in tal senso;
- delineare le misure che potrebbero migliorare l'efficienza dei sistemi nazionali di accoglienza;
- limitare i movimenti secondari dei richiedenti asilo influenzati esclusivamente dalla diversità delle norme applicabili in materia di condizioni di accoglienza;
- far sì che i richiedenti asilo godano di condizioni di vita analoghe in tutti gli Stati membri dato che, a norma della convenzione di Dublino, essi non hanno il diritto di scegliere lo Stato membro che deve esaminare la loro domanda d'asilo.

La direttiva consta di **cinque principali categorie di disposizioni**: la prima contiene le disposizioni più generali; la seconda verte sulle condizioni di accoglienza che devono essere garantite a tutti gli stadi delle procedure in materia di asilo; la terza fissa le norme minime che gli Stati membri sono tenuti ad assicurare per alcune condizioni di accoglienza (condizioni d'accoglienza materiali e cure mediche); la quarta include le disposizioni volte a ridurre o revocare l'accesso ad alcune o a tutte le condizioni di accoglienza così come la possibilità di un ricorso giudiziario avverso una decisione di riduzione o revoca delle condizioni di accoglienza. Infine, la Commissione propone diverse norme volte ad assicurare la piena attuazione della direttiva nonché il miglioramento dei regimi nazionali di accoglienza.

Istituzione emittente: Parlamento europeo e Consiglio dell'U.E.

Tipo di atto e data: direttiva 2003/4/CE del 28 gennaio 2003 sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale che abroga la direttiva 90/313/CEE del

Consiglio.

Pubblicazione: G.U.U.E. n. L041 del 14/02/2003 pag. 0026 - 0032

Destinatari: Stati membri

Termine per l'attuazione: entro il 14 febbraio 2005

Materia: ambiente - informazione, educazione e rappresentanza dei consumatori

SINTESI

L'accesso alle informazioni relative all'ambiente in possesso delle autorità pubbliche è la condizione primordiale che permette di rafforzare l'applicazione e il controllo del diritto comunitario dell'ambiente. Tuttavia l'esistenza di disparità fra le normative vigenti negli Stati membri in materia di accesso alle informazioni relative all'ambiente di cui dispongono le autorità pubbliche può creare una situazione di disuguaglianza nella Comunità per quanto riguarda l'accesso alle informazioni e le condizioni di concorrenza.

Tale direttiva mira a rendere conforme la legislazione ambientale dell'Unione con le misure previste dalla Convenzione d'Aarhus delle Nazioni Unite sulla partecipazione del pubblico alle decisioni in materia ambientale e nel contempo sostituisce, ampliandone il contenuto, la direttiva 90/313/CEE (concernente proprio la libertà di accesso alle informazioni relative all'ambiente in possesso delle autorità pubbliche).

L'obiettivo della presente direttiva è quello di:

- a) garantire il diritto di accesso all'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche o per conto di esse e stabilire i termini e le condizioni di base nonché modalità pratiche per il suo esercizio;
- b) garantire che l'informazione ambientale sia sistematicamente e progressivamente messa a disposizione del pubblico e diffusa, in modo da ottenere la più ampia possibile sistematica disponibilità e diffusione al pubblico dell'informazione ambientale. A tal fine è promosso l'uso, in particolare, delle tecnologie di telecomunicazione e/o delle tecnologie elettroniche, se disponibili.

Tale direttiva puntualizza come la definizione di "informazione ambientale" (art. 2) dovrebbe essere chiarita per comprendere l'informazione, in qualsiasi forma, concernente lo stato dell'ambiente, i fattori, le misure o le attività che incidono o possono incidere sull'ambiente ovvero sono destinati a proteggerlo, le analisi costibenefici e altre analisi economiche usate nell'ambito di tali misure o attività, nonché l'informazione sullo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, i siti e gli edifici di interesse culturale, nella misura in cui essi siano o possano essere influenzati da uno qualsiasi di questi elementi.

Vengono inoltre espressamente stabiliti i seguenti rimedi per coloro la cui richiesta di informazioni non sia stata soddisfatta dalla pubbliche autorità:

- a) esperire una procedura mediante la quale gli atti o le omissioni della pubblica autorità interessata sono riesaminati dalla stessa o da un'altra autorità pubblica o in via amministrativa da un organo indipendente e imparziale istituito dalla legge. (In entrambi i casi le procedure sono celeri e gratuite o non dispendiose.)
- b) adire un organo giurisdizionale le cui decisioni definitive saranno vincolanti per l'autorità pubblica che detiene l'informazione.

La Commissione darà indicazioni agli Stati membri, entro il 14 febbraio 2009, sulle modalità con cui dovrà essere redatto il rapporto sull'esperienza acquisita da ciascuno Stato nell'applicazione della presente direttiva. Quest'ultima relazione dovrà essere presentata dagli Stati membri entro il 14 agosto 2009.

Istituzione emittente: Parlamento Europeo e Consiglio dell'U.E. Tipo di atto e data: direttiva 2002/95/CE del 27 gennaio 2003

Pubblicazione: G.U.U.E. L37 del 13.2.2003

Destinatari: Stati membri

Termine per l'attuazione: 13 febbraio 2003

Materia: ambiente - sicurezza

SINTESI

Tale direttiva mira a riavvicinare le legislazioni degli Stati membri sulle restrizioni dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e a contribuire alla tutela della salute umana nonché al recupero e allo smaltimento ecologicamente corretto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Le prove disponibili indicano che le misure sulla raccolta, il trattamento, il riciclo e lo smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di cui alla direttiva 2002/96/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) sono necessarie per ridurre i problemi di gestione dei rifiuti legati ai metalli pesanti e ai ritardanti di fiamma in questione. Malgrado queste misure, tuttavia, parti significative di RAEE continueranno a finire negli attuali canali di smaltimento. Anche se i RAEE fossero raccolti separatamente e sottoposti a processi di riciclaggio, il loro tenore di mercurio, cadmio, piombo, cromo VI, PBB e PBDE potrebbe presentare rischi per la salute o l'ambiente.

Tenendo conto della fattibilità tecnica ed economica, la maniera più efficace di garantire una riduzione significativa dei rischi per la salute e l'ambiente legati a queste sostanze in modo da raggiungere il livello prescelto di protezione nella Comunità è la sostituzione di queste sostanze nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche con materie sicure o più sicure. Imponendo una restrizione dell'uso di tali sostanze pericolose aumenteranno probabilmente le possibilità e la convenienza economica del riciclaggio di RAEE e diminuirà l'impatto negativo sulla salute dei lavoratori degli impianti di riciclaggio.

Tale direttiva si applica quindi alle apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nelle categorie 1,2,3,4,5,6,7 e 10 dell'allegato I A della direttiva **2002/96/CE** (RAEE) nonché alle lampade ad incandescenza e ai lampadari delle abitazioni.

In sostanza, tutte le apparecchiature elettriche ora contenenti **mercurio** oltre che altre sostanze nocive quali piombo cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (PBB) o etere di difenile polibromurato (PBDE). immesse sul mercato dopo **il 1° luglio 2006 non dovranno più contenere queste sostanze nocive**

Di fatto, essendo tale direttiva già operativa dal 13/02/2003 i produttori, distributori, e chiunque le metta in commercio ha tempo sino al 1° luglio 2006 per svuotare i propri magazzini perché da tale data sarà loro interdetta la commercializzazione.

Istituzione emittente: Parlamento Europeo e Consiglio dell'U.E.

Tipo di atto e data: direttiva 2002/96/CE del 27 gennaio 2003 sui rifiuti di

apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

Pubblicazione: G.U.U.E. L 37 del 13.02.2003

Destinatari: Stati membri

Termine per l'attuazione: entro il 31 agosto 2004

Materia: ambiente - rifiuti

SINTESI

Contemporaneamente alla Direttiva 2002/95/CE del 27 gennaio 2003 sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, con la quale si dispone che a partire dal 1 luglio 2006, gli Stati membri provvedono affinché le suddette apparecchiature nuove immesse sul mercato non contengano piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenil polibromurati (PBB) o etere di difenile polibromurato (PBDE), il Parlamento europeo ed il Consiglio, sempre il 27 gennaio 2003, hanno adottato la Direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), pubblicata sulla G.U.E. L 37/24 del 13 febbraio 2003.

Tale direttiva si richiama alla risoluzione del 24 febbraio 1997 sulla strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti e sulla necessità di promuovere il recupero dei rifiuti stessi al fine di ridurre la quantità da smaltire e di preservare le risorse naturali, in particolare mediante il reimpiego, il riciclaggio, il compostaggio e il recupero dell' energia dei rifiuti.

Già nella precedente risoluzione del 14 novembre 1996, il Parlamento europeo aveva chiesto alla Commissione di presentare proposte di direttive su vari flussi di rifiuti prioritari, tra cui i rifiuti elettrici ed elettronici, e di basare tali proposte sul principio della responsabilità del produttore tendente ad incoraggiare la progettazione e la produzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche che tengano pienamente in considerazione e facilitino la riparazione, l' eventuale adeguamento al progresso tecnico, il reimpiego, smontaggio e riciclaggio.

La presente direttiva reca, infatti, misure miranti in via prioritaria a prevenire la produzione di rifiuti di queste apparecchiature, mirando inoltre a migliorare il funzionamento dal punto di vista ambientale di tutti gli operatori che intervengono nel ciclo di vita delle AEE, in particolare quegli operatori direttamente collegati alo trattamento dei rifiuti delle stesse. Ferma restando la normativa comunitaria in materia di sicurezza e di salute e quella specifica sulla gestione dei rifiuti, con questa direttiva il Parlamento europeo ed il Consiglio sottolineano la necessità affinché gli Stati membri adottino misure adeguate affinché i produttori non impediscano, mediante caratteristiche specifiche della progettazione o processi di fabbricazione, il reimpiego dei RAEE, a meno che tali caratteristiche specifiche della progettazione o processi di fabbricazione presentino vantaggi di primaria importanza, ad esempio in relazione alla protezione dell'ambiente e/o ai requisiti di sicurezza.

Per quanto riguarda i RAEE provenienti dai nuclei domestici, gli Stati membri dovranno provvedere affinché, entro il 13 agosto 2005, siano istituiti sistemi che consentano ai detentori finali e ai distributori di rendere almeno gratuitamente tali rifiuti, assicurando la disponibilità e l'accessibilità dei centri di raccolta necessari tenendo conto soprattutto della densità della popolazione. In proposito, è auspicabile – secondo la direttiva -che entro il 31 dicembre 2008 venga raggiunto un tasso di raccolta separata di RAEE provenienti dai nuclei domestici pari ad almeno 4 kg in media per abitante all'anno. Per quanto riguarda il trattamento dei RAEE gli Stati membri dovranno provvedere affinché i produttori o i terzi che agiscono a nome loro istituiscano, conformemente alla normativa comunitaria, sistemi di trattamento ricorrendo alle migliori tecniche, conformemente ai requisiti tecnici indicati nell'allegato III della direttiva.

Istituzione emittente: Consiglio dell'U.E.

Tipo di atto e data: risoluzione di data 18-2-2003 su un approccio europeo per una

cultura della sicurezza delle reti e dell'informazione.

Termine per l'attuazione: -

Destinatari: Commissione, Stati membri, parti sociali (imprese)

Pubblicazione: G.U.U.E. 28 febbraio 2003, n. C 48. Materia: sicurezza delle reti e dell'informazione

SINTESI

Il Consiglio dell'Unione europea, pone tra i presupposti della risoluzione all'esame:

- 1. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, sulla sicurezza delle reti e sicurezza dell'informazione: "Proposta di un approccio strategico europeo";
- 2. la risoluzione 30 maggio 2001 del Consiglio concernente un «Piano d'azione eEurope: sicurezza dell'informazione e delle reti»;
- 3. la risoluzione 28 gennaio 2002 del Consiglio relativa ad un approccio comune e ad azioni specifiche nel settore della sicurezza delle reti e dell'informazione;
- 4. il Piano d'azione eEurope 2005 confermato dal Consiglio europeo di Siviglia del giugno 2002;
- 5. infine il parere del Parlamento europeo circa la comunicazione della Commissione europea sulla sicurezza dell'informazione e delle reti: proposta di un approccio strategico europeo.

Tutto ciò premesso, il Consiglio invita gli Stati membri a:

- promuovere la sicurezza quale componente essenziale del governo pubblico e privato, in particolare incoraggiando l'assegnazione delle responsabilità;
- prevedere un'appropriata istruzione e formazione professionale, nonché l'aumento della consapevolezza, in particolare tra i giovani, nei confronti dei problemi della sicurezza:
- adottare provvedimenti adeguati per impedire e reagire agli incidenti in materia di sicurezza.

Istituzione emittente: Commissione dell'U.E.

Tipo di atto e data: comunicazione COM(2003) 71 di data 11.2.2003. Aggiornare e semplificare l'acquis comunitario;

Termine per l'attuazione: -

Destinatari: Consiglio, Parlamento europeo, Comitato economico e sociale europeo e Comitato delle regioni

Pubblicazione::europa.eu.int/eur-lex/pri/it/lip/latest/doc/2003/com2003 0071it01.doc

Materia: gestione del diritto comunitario - miglioramento della regolamentazione

SINTESI

Con la presente comunicazione la Commissione prosegue la sua iniziativa del giugno 2002 in materia di miglioramento della regolamentazione e adempie all'impegno, assunto nel piano d'azione, di avviare una politica di gestione del diritto comunitario. L'obiettivo centrale è quello di far sì che il diritto comunitario sia affidabile, aggiornato e accessibile, nell'interesse dei cittadini, dei lavoratori e delle imprese. Questo obiettivo è stato sviluppato dalla Commissione nel Libro bianco sulla **governance** ¹ europea e nei suoi contributi alla strategia di Lisbona, che hanno ricevuto l'approvazione unanime delle altre istituzioni e organi della Comunità nonché dei vari soggetti interessati e dei cittadini.

L'iniziativa per il miglioramento della regolamentazione, assunta dalla Commissione nel giugno 2002 mira a far sì che nel lavoro legislativo svolto quotidianamente dalla Comunità venga perseguito l'obiettivo di una regolamentazione migliore (obiettivo in vista del quale il piano d'azione ha proposto una serie di misure), ma invita anche ad occuparsi della normativa comunitaria esistente, che in alcuni casi è vecchia di decenni. Da quando sono state fondate le Comunità europee, tale normativa non è mai stata oggetto di un'ampia revisione della sua organizzazione, presentazione e proporzionalità.

La presente comunicazione e il quadro d'azione che essa propone intendono esemplificare e migliorare l'acquis comunitario ² proponendo una politica che politica. Intende assicurare:

1. Il concetto di *governance* indica l'insieme delle norme dei processi e dei comportamenti che influiscono sul modo in cui le istituzioni europee esercitano le proprie competenze avendo riguardo i particolare ai principi di aperture, partecipazione, responsabilità, efficacia e coerenza (si veda Libro bianco "La governence europea" COM (428 di data 5.8.2001 Commissione delle Comunità europee)

^{2.} L'acquis comunitario può essere inteso sia in senso restrittivo, sia in senso estensivo. La Commissione si riferisce al concetto restrittivo, che comprende l'insieme degli atti normativi secondari e vincolanti della comunità europea e cioè i regolamenti, le direttive e le decisioni (articolo 149 del Trattato CE). Il concetto estensivo comprende invece, oltre agli atti appena indicati, anche gli atti non vincolanti e la giurisprudenza comunitaria.

- l'eliminazione dei "rami secchi", vale a dire dei testi normativi obsoleti e antiquati, che condurrà ad una notevole riduzione del volume dell'acquis comunitario senza cambiarne il carattere giuridico;
- la riscrittura di testi normativi per renderli più coerenti e comprensibili, anche qui senza cambiarne il carattere giuridico;
- il miglioramento della presentazione dell'*acqui*s comunitario e lo sviluppo di strumenti che agevolino la consultazione e l'uso del diritto comunitario;
- l'inizio di un lungo processo di ammodernamento e di semplificazione graduali della legislazione e delle politiche esistenti, il cui scopo non è quello di deregolamentare o di ridurre l'acquis, bensì quello di sostituire i precedenti approcci di politica con strumenti normativi più adeguati e proporzionali.

Il quadro proposto definisce **sei obiettivi**, a ciascuno dei quali è associata una serie di azioni specifiche.

- 1. Il primo obiettivo è "Semplificare l'acquis" e si articola nelle tre azioni:
 - azione A dedicata agli indicatori per fissare le priorità;
 - azione B relativa alle priorità della Commissione nella prima fase (febbraiosettembre 2003);
 - azione C recante metodologia e procedure.
- 2. Il secondo obiettivo è il **consolidamento dell'acquis** che va completato e tenuto rigorosamente aggiornato.
- 3. Il terzo obiettivo è la Codificazione.
- 4. Il quarto obiettivo intende **rivedere l'organizzazione e la presentazione dell'acquis.** E si articola nelle seguenti azioni:
 - azione A: Chiarire quali atti legislativi sono in vigore;
 - azione B: Presentare l'"acquis operante e di applicazione generale":
 - azione C: Strumenti di consultazione affidabili e utili.
- 5. Il quinto obiettivo intende assicurare la trasparenza e un monitoraggio efficace a **livello politico e tecnico.**
- 6. Il sesto obiettivo è diretto a stabilire un'efficace strategia di attuazione mediante la collaborazione interistituzionale, l'applicazione le prassi migliori per assicurare l'adeguamento continuo dell'acquis, l'individuazione di risorse necessarie.

Per il programma di semplificazione (fino al dicembre 2004) la Commissione propone esempi di indicatori in base ai quali determinerà, caso per caso, le sue priorità. Vengono indicate le priorità per la prima fase (fino al settembre 2003). A seguito di un dialogo su questi indicatori con le altre istituzioni e con i soggetti interessati, la Commissione porterà avanti il lavoro in altre due fasi (fino al marzo 2004 e fino al dicembre 2004).

Per far sì che il diritto comunitario sia aggiornato, affidabile e accessibile occorre una serie di azioni. In primo luogo, il **consolidamento**³ dell'*acquis*, (cioè quell'atto che

^{3.} Si veda documento allegato (SEC (2003) 165) alla presente comunicazione che contiene le definizioni di refusione, consolidamento, codificazione.

riunisce in un singolo testo, giuridicamente non vincolante, le disposizioni dello strumento originario e tutte le modifiche successive dello stesso) che sarà completato entro la metà del 2003 e in futuro sarà effettuato automaticamente ogni volta che vengano modificati atti legislativi esistenti. In secondo luogo, l'attività di **codificazione** in corso deve essere intensificata e riconosciuta come prioritaria, facendo in modo che il Parlamento e il Consiglio esaminino le relative proposte seguendo procedure adeguate ed accelerate.

La codificazione è diretta a chiarire il diritto riunendo, in un nuovo atto normativo, tutte le disposizioni di un atto e tutte le modifiche successive dello stesso. Questo processo semplifica il diritto in quanto crea un unico testo vincolante, in particolare sopprimendo le disposizioni obsolete e parzialmente coincidenti, armonizzando termini e definizioni e correggendo errori senza operare cambiamenti sostanziali. Può esser usato inoltre lo strumento della **rifusione legislativa**. Laddove con la codificazione si interviene sul testo in un modo che non implica alcun cambiamento di politica, lo scopo principale della rifusione è la modifica sostanziale dell'atto normativo di base. Tuttavia, in occasione della rifusione si procede anche a codificare l'atto di base e tutte le modifiche successive

In terzo luogo, come contributo al miglioramento della presentazione dell'acquis comunitario e per agevolare la consultazione e l'uso del diritto comunitario, si propone di presentare più chiaramente la **normativa operante e di applicazione generale**. Ciò richiede l'eliminazione della normativa obsoleta per via di abrogazione formale o usando altri mezzi. La normativa passata e presente potrà sempre essere consultata dagli specialisti sulla base dati CELEX, ma una migliore presentazione dell'acquis operante e di applicazione generale faciliterà l'uso e l'interpretazione del diritto comunitario pertinente da parte dei cittadini e di altri soggetti interessati rendendo gli strumenti chiave di consultazione (EUR-Lex e il Repertorio della legislazione comunitaria in vigore) più precisi, considerevolmente più snelli e più accessibili.

Tuttavia, si realizzerà ben poco se non si assicurerà la **trasparenza del processo** e se non vi sarà un forte **impegno e controllo politici** e risorse adeguate, alle quali devono contribuire tutte le istituzioni. Per parte sua, la Commissione intraprenderà un esame semestrale alla fine del 2004 dei progressi realizzati nell'ambito del quadro d'azione. Le altre istituzioni dovrebbero stabilire quale sia il modo migliore per assicurare il monitoraggio politico del lavoro e per contribuire all'avanzamento dello stesso. I passi avanti verranno certamente frustrati se l'adozione delle proposte di semplificazione e di codificazione non verrà considerata prioritaria; è dunque essenziale concludere un accordo interistituzionale sul miglioramento della regolamentazione.

La Commissione ha proposto un piano d'azione concreto e ambizioso da attuare entro la fine del 2004. Pertanto, il Parlamento europeo e il Consiglio europeo sono invitati urgentemente a dare una risposta politica positiva.

Il documento di lavoro dei servizi della Commissione (SEC (2003) 165), che accompagna la presente comunicazione, fornisce informazioni dettagliate sulle definizioni e sul lavoro previsto della Commissione

Istituzione emittente: Parlamento europeo e Consiglio dell'U.E.

Tipo di atto e data: direttiva 6-2-2003 n. 2003/10, decima direttiva sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)(diciassettesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

Termine per l'attuazione: 15 febbraio 2006

Destinatari: Stati membri

Pubblicata: G.U.U.E. 15 febbraio 2003, n. L 42

Entrata in vigore: il 15 febbraio 2003 la presente direttiva entra in vigore il giorno

della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea..

Materia: sicurezza e salute

SINTESI

In base al trattato il Consiglio può adottare, mediante direttive, prescrizioni minime per promuovere **il miglioramento, in particolare, dell'ambiente di lavoro**, al fine di garantire un più elevato livello di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori. È necessario che tali direttive evitino di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici tali da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese.

La suindicata esigenza tuttavia va contemperata col fatto che la presente direttiva (conformemente al trattato) da un canto non impedisce agli Stati membri di mantenere o di introdurre misure di protezione più rigorose, dall'altro la sua attuazione non può giustificare un regresso rispetto alla situazione esistente in ciascuno Stato membro.

La direttiva 86/188/CEE del Consiglio, del 12 maggio 1986, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro (abrogata ai sensi dell'articolo 15 della direttiva all'esame con decorreza dalla data prevista per il recepimento e cioè il 15 febbraio 2006) contiene disposizioni che ne prevedono il riesame da parte del Consiglio in base ad una proposta della Commissione e al fine di ridurre i rischi in questione, tenuto conto in particolare dei progressi compiuti nelle conoscenze scientifiche e nella tecnologia. Pertanto la comunicazione della Commissione circa il proprio programma nel settore della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro (Pubblicata nella G.U.C.E. 3 febbraio 1988, n. C 28) prevede l'adozione di misure volte a promuovere la sicurezza sul luogo di lavoro, in particolare al fine di ampliare il campo d'applicazione della direttiva 86/188/CEE e il riesame dei valori di soglia. I Consiglio ne ha preso atto nella sua risoluzione, del 21 dicembre 1987, concernente la sicurezza, l'igiene e la salute sul luogo di lavoro.

La direttiva all'esame, che deve essere attuate agli stati membri entro il 15 febbraio 2006 (articolo 17), contiene disposizioni sugli obblighi del datore di lavoro (articoli da 4 a 9) fra i quali si segnala quello di informare i lavoratori sui rischi derivanti dall'esposizione al rumore. E' prevista inoltre l'adozione di un codice di condotta (articolo 14) redatto dagli Stati membri, in consultazione con le parti sociali, e conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali; tale codice di condotta dovrebbe contenere orientamenti pratici volti ad aiutare i lavoratori e i datori di lavoro dei settori della musica e delle attività ricreative ad adempiere i loro obblighi giuridici stabiliti dalla direttiva all'esame.

Istituzione emittente: Parlamento europeo e Consiglio dell'U.E.

Tipo di atto e data: regolamento (CE) n. 450/2003 del 27 febbraio 2003 relativo

all'indice del costo del lavoro

Termine per l'attuazione: -

Destinatari: applicazione generale

Pubblicato: G.U.U.E. 13 marzo 2003, n. L 69

Materia: politica dell'occupazione

SINTESI

Il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'indice del costo del lavoro è stato adottato considerando l'estrema impotenza di poter disporre di una serie di statistiche (di cui gli indici del costo del lavoro costituiscono un elemento essenziale) per comprendere il processo inflazionistico e la dinamica del mercato del lavoro. La Comunità infatti, deve poter disporre di indici del costo del lavoro regolari e tempestivi per seguire l'evoluzione del costo stesso, ed orientare conseguentemente le politiche comunitarie dell'occupazione e quelle economiche.

Il regolamento all'esame costituisce la base giuridica per le statistiche congiunturali del costo del lavoro, come indicato dal piano d'azione relativo alle esigenze statistiche dell'Unione economica e monetaria, elaborato dalla Commissione europea (Eurostat) in stretta collaborazione con la Banca centrale europea.

In base al principio di sussidiarietà (articolo 5 del trattato) l'elaborazione di norme statistiche comuni per gli indici del costo del lavoro è possibile unicamente mediante un atto giuridico comunitario, in quanto solo la Commissione può coordinare la necessaria armonizzazione delle informazioni statistiche a livello comunitario, mentre la raccolta dei dati e l'elaborazione di indici del costo del lavoro comparabili possono essere organizzate dagli Stati membri.

Il quadro generale per l'elaborazione degli indici del costo del lavoro nell'ambito del presente regolamento è fornito dal regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie.

L'obiettivo del presente regolamento è la definizione di un quadro comune per l'elaborazione, la trasmissione e la valutazione di indici comparabili del costo del lavoro nella Comunità. Gli Stati membri elaborano indici del costo del lavoro per le attività economiche di cui all'articolo 4 relativo disaggregazione delle variabili (articolo 1).

L'articolo 2 del regolamento fornisce le seguenti definizioni:

- L'indice del costo del lavoro (ICL) è l'indice Laspeyres del costo del lavoro per ora lavorata; si tratta di un indice concatenato annualmente e basato su una struttura fissa dell'attività secondo la classificazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3037/90 del

Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee.

- Il costo del lavoro rappresenta il complesso delle spese trimestrali sostenute dal datore di lavoro per l'impiego della manodopera. Le voci del costo del lavoro e il personale totale impiegato sono definiti in base all'allegato II, sezioni A e D (voci D.1, D.4 e D.5 e loro suddivisioni, escluse le voci D.2 e D.3) del regolamento (CE) n. 1726/1999 della Commissione, del 27 luglio 1999, recante applicazione del regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro, per quanto riguarda la definizione e la trasmissione delle informazioni sul costo del lavoro.
- Le ore lavorate sono definite in base al regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità, allegato A, capitolo 11, punti 11.26.- 11.31.

Il regolamento all'esame è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Istituzione emittente: Commissione dell'U.E.

Tipo di atto e data: regolamento (CE) n. 411/2003 del 5 marzo 2003 che modifica il regolamento (CE) n. 805/1999 che fissa talune misure d'applicazione del regolamento (CE) n. 718/1999 del Consiglio relativo ad una politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie della navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile.

Entrata in vigore: 29 aprile 2003

Destinatari: il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e

direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Pubblicato: G.U.U.E. 6 marzo 2003, n. L 62

Materia: politica dei trasporti

SINTESI

La Commissione delle Comunità europee, fissa in virtù del regolamento (CE) n. 718/1999, previa consultazione degli Stati membri e delle organizzazioni che rappresentano la navigazione interna a livello comunitario, i coefficienti della regola «vecchio per nuovo» concernenti i battelli da carico secco, le navi cisterna e gli spintori.

Il regolamento (CE) n. 805/1999 della Commissione, che fissa talune misure d'applicazione del regolamento (CE) n. 718/1999, ha stabilito i coefficienti della regola «vecchio per nuovo», a decorrere dal 29 aprile 1999.

Questi coefficienti devono essere ridotti continuamente per essere ricondotti quanto prima e secondo tappe regolari ad un livello zero, al più tardi il 29 aprile 2003, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 718/1999.

I coefficienti «vecchio per nuovo» sono stati ridotti nel 2000, 2001 e 2002 dai regolamenti della Commissione (CE) n. 1532/2000, (CE) n. 997/2001 e (CE) n. 336/2002.

I coefficienti della regola «vecchio per nuovo» devono ora essere stabiliti ad un livello zero per i battelli da carico secco, le navi cisterna e gli spintori, a decorrere dal 29 aprile 2003, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 718/1999.

Per i suindicati motivi e in coerenza con i medesimi l'articolo 1 del regolamento all'esame modifica il regolamento (CE) n. 805/1999.

Istituzione emittente: Consiglio dell'U.E.

Tipo di atto e data: risoluzione di data 18-2-2003 relativa all'attuazione del piano d'azione eEurope 2005.

Termine per l'attuazione: --

Destinatari: Stati membri

Pubblicazione: G.U.U.E. 28 febbraio 2003, n. C 48.

Materia: protezione e sicurezza civile, società dell'informazione

SINTESI

Il Consiglio dell'Unione Europea, ricorda:

- le conclusioni del Consiglio europeo di Siviglia del 21 e 22 giugno 2002;
- il piano d'azione eEurope 2005 presentato dalla Commissione;
- le conclusioni del Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002;
- il piano d'azione eEurope 2002 e l'Analisi comparativa dei progressi dell'iniziativa eEurope «eEurope 2002» figurante nella comunicazione della Commissione del 5 febbraio 2002:
- la comunicazione della Commissione del 21 novembre 2002: «eEurope 2005: indicatori di analisi comparativa».

Conseguentemente il Consiglio sottolinea l'importanza fondamentale di un approccio globale (e-inclusion) che coinvolga tutti gli ambienti interessati alla società dell'informazione e la necessità che ciò si rispecchi nell'attuazione del piano d'azione eEurope 2005, inoltre rileva il ruolo chiave di contenuti digitali appropriati, attraenti e di alta qualità per l'efficace sviluppo dei servizi interattivi a banda larga da cui dipende la piena attuazione di eEurope 2005, nonché l'importanza di utilizzare piattaforme di accesso quali le comunicazioni 3G e la televisione digitale;

Il Consiglio pertanto invita gli Stati membri:

- a fare il possibile, con l'aiuto degli indicatori di analisi comparativa riportati nell'allegato, per raggiungere gli obiettivi del piano d'azione, promuovere la sicurezza della rete e la banda larga, nonché l'eGovernment, l'eBusiness, l'eHealth e l'eLearning, tenendo conto delle specifiche strutture nazionali, istituzionali e amministrative;
- a collaborare con tutti gli ambienti interessati per l'efficace attuazione del piano d'azione;

• a contribuire, entro metà del 2003, a una sintesi delle misure e delle azioni nazionali adottate per raggiungere gli obiettivi del piano d'azione eEurope;

Il Consiglio inoltre approva l'intenzione della Commissione di costituire **gruppo** direttivo incaricato di:

- fornire una sintesi generale delle iniziative in corso nei vari settori mediante uno scambio di informazioni sui progressi compiuti e sui problemi incontrati;
- fornire un ambito di discussioni strategiche e di scambio di esperienze;
- sorvegliare i progressi compiuti nell'attuazione del piano d'azione eEurope 2005 allo scopo di formulare suggerimenti e pareri per gli ambienti interessati riguardo alle possibilità di migliorare l'attuazione;
- contribuire alla revisione intermedia;
- stabilire i propri metodi di lavoro;
- consentire una tempestiva partecipazione dei paesi candidati;

Il Consiglio inoltre invita gli Stati membri a di nominare un rappresentante ad alto livello per il gruppo direttivo suindicato.

Il Consiglio accetta l'analisi comparativa globale che dovrà essere svolta dalla Commissione secondo gli orientamenti riportati nell'allegato e in cooperazione con l'Eurostat nonché con gli istituti nazionali di statistica.

L'allegato contiene orientamenti generali per l'analisi comparativa relativa al confronto tra i dati di eEurope 2005 e le migliori esperienze nel mondo, nonché il progetto di elenco degli indicatori di analisi comparativa per il piano d'azione eEurope 2005. tale documento contiene inoltre riferimenti a indicatori Internet, Servizi pubblici moderni online, eBusiness, informazione sicura e Banda larga.

Istituzione emittente: Consiglio dell'U.E.

Tipo di atto e data: risoluzione di data 6-2-2003 sull'inclusione sociale attraverso il dialogo sociale e il partenariato.

Termine per l'attuazione: ---

Destinatari: Commissione, Stati membri, parti sociali, organizzazioni della società

civile

Pubblicazione: nella G.U.U.E. 18 febbraio 2003, n. C 39

Materia: politica sociale

SINTESI

Il Consiglio dell'Unione europea, rammenta che:

- l'inclusione sociale è stata stabilita come obiettivo politico nelle conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Nizza, sulla scia delle conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona che definivano come obiettivi strategici la crescita sostenibile, nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale e affermavano l'importanza fondamentale dell'inclusione sociale per modernizzare il modello sociale europeo;
- che il dialogo sociale è una forza atta a promuovere innovazione e cambiamento, assicurando un equilibrio tra flessibilità e sicurezza, fornendo risposte adeguate a sfide quali lo sviluppo della formazione lungo tutto l'arco della vita, il rafforzamento della mobilità, l'invecchiamento attivo e la promozione delle pari opportunità e della diversità, come riconosciuto dal gruppo ad alto livello «Relazioni industriali» e sottoscritto nella dichiarazione di Laeken dalle parti sociali, come pure dalle comunicazioni della Commissione sul dialogo sociale europeo e sulla responsabilità sociale delle imprese;
- i mezzi per far fronte alle crescenti richieste rivolte dalla società civile allo Stato sono il "partenariato" e una migliore governance. È necessario pertanto rafforzare la collaborazione tra istituzioni europee, governi nazionali, autorità regionali e locali, parti sociali e organizzazioni della società civile, per coinvolgere maggiormente i soggetti interessati e stabilire norme minime per la consultazione, come è stato recentemente sottoli neato nel Libro bianco sulla governance e nella comunicazione della Commissione sulla strategia europea per l'occupazione. La tavola rotonda europea sulla povertà e l'esclusione sociale svoltasi ad Aarhus nell'ottobre 2002 ha evidenziato un rafforzato impegno delle parti sociali, delle ONG e di altre parti interessate a contribuire al processo.

Il Consiglio pertanto invita la Commissione:

- a perseguire ulteriormente il dialogo sociale e il partenariato nel contesto di un'Unione allargata, come strumento di promozione dell'inclusione sociale a livello

- nazionale, regionale e locale (con particolare risalto alla prevenzione, compreso il mantenimento dei posti di lavoro, e alle misure correttive);
- ad impegnarsi affinché si dedichi particolare attenzione alla piena integrazione dell'inclusione sociale nella strategia economica e sociale dell'Unione;
- a farsi strumento delle buone prassi a livello di soggetti interessati, gruppi destinatari e modelli di collaborazione (continuando a raccogliere e ad analizzare, esempi nazionali, regionali e locali di inclusione sociale attraverso il dialogo sociale e il partenariato, e diffondendo gli stessi).

Il Consiglio invita gli Stati membri:

- a rafforzare il coinvolgimento delle parti sociali e di tutti gli altri soggetti interessati nel processo di inclusione sociale, e quindi anche nella preparazione, nell'attuazione e nel monitoraggio, secondo la prassi nazionale, dei piani d'azione nazionali:

Il Consiglio invita il Comitato per la protezione sociale:

- promuovere occasioni, in particolare nel contesto della tavola rotonda europea annuale, per rafforzare il dialogo con le organizzazioni della società civile.

Il Consiglio invita le parti sociali:

- a individuare eventuali meccanismi di partenariato e approcci per attività specifiche che contribuiscano a una maggiore inclusione sociale;
- a prendere in considerazione, nell'ambito del loro dialogo autonomo, iniziative atte a rafforzare l'inclusione sociale in un'Unione allargata;
- a intensificare l'impegno di applicare il metodo aperto di coordinamento in materia di povertà, esclusione sociale e occupazione, al fine di promuovere una società e un mercato del lavoro nel segno dell'inclusione.

Il Consiglio invita le organizzazioni della società civile:

- a individuare e sviluppare partenariati e approcci per attività specifiche nella prospettiva di promuovere una società inclusiva e, se del caso, un mercato del lavoro inclusivo:
- a intensificare l'impegno di applicare il metodo aperto di coordinamento in materia di povertà ed esclusione sociale, al fine di promuovere una società inclusiva.

Istituzione emittente: Consiglio dell'U.E.

Tipo di atto e data: risoluzione di data 6-2-2003 sulla responsabilità sociale delle imprese.

Termine per l'attuazione: --

Destinatari: Commissione e le organizzazioni rappresentate nel foro multilaterale, Stati membri

Pubblicazione: G.U.U.E. 18 febbraio 2003, n. C 39.

Materia: occupazione e politica sociale

SINTESI

Il Consiglio dell'Unione europea ricorda che il Libro verde della Commissione "Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese", ha avviato una procedura di consultazione sul concetto di responsabilità sociale delle imprese (RSI). La risoluzione del Consiglio, del 3 dicembre 2001, sul seguito da dare al Libro verde della Commissione (2), ha riconosciuto che l'RSI può contribuire alla realizzazione degli obiettivi definiti dai Consigli europei di Lisbona, Nizza e Göteborg affinché l'Unione europea diventi l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e più dinamica del mondo, promuovendo l'integrazione sociale e lo sviluppo sostenibile.

Il Consiglio concorda con la comunicazione della Commissione nella quale si sostiene che una strategia di promozione dell'RSI dovrebbe basarsi sui seguenti elementi:

- a) riconoscimento della natura volontaria dell'RSI;
- b) necessità di rendere le pratiche in materia di RSI credibili e trasparenti;
- c) focalizzazione su attività in cui l'intervento della Comunità apporta un valore aggiunto;
- d) approccio equilibrato all'RSI e di ampio respiro che comprenda gli aspetti economici, sociali ed ambientali, nonché gli interessi dei consumatori;
- e) attenzione rivolta a esigenze e caratteristiche specifiche delle piccole e medie imprese;
- f) appoggio agli attuali strumenti concordati a livello internazionale e compatibilità con i medesimi.

Il Consiglio approva la creazione di un foro multilaterale sull'RSI a livello dell'Unione europea sottolineando peraltro che l'RSI è un comportamento imprenditoriale che va oltre le norme giuridiche, le quali dovrebbero continuare ad essere applicate correttamente.

Il Consiglio esorta la Commissione e le organizzazioni rappresentate nel foro multilaterale a:

- continuare a garantire la trasparenza e l'efficacia dei lavori del foro multilaterale tramite la regolare presentazione di relazioni,
- assicurarsi che le opinioni di tutti gli attori interessati a livello europeo, nazionale, regionale e locale, siano incanalate nei lavori del foro multilaterale,
- assicurarsi che i risultati dei lavori del foro multilaterale, che opera basandosi sul consenso, tengano pienamente conto dei summenzionati principi dell'RSI e li rispettino,
- garantire che il foro multilaterale affronti nei suoi lavori la dimensione di genere,
- continuare a porre l'accento sul modo in cui l'RSI può contribuire agli obiettivi dell'Unione europea definiti, in particolare, dai Consigli europei di Lisbona, Nizza e Göteborg.

Il Consiglio esorta la Commissione a:

- tenere conto, nell'elaborazione di una strategia europea sull'RSI, degli obiettivi e degli impegni concordati al vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg,
- aumentare la consapevolezza riguardo all'utile coinvolgimento di tutti gli interessati, incluse le parti sociali e le organizzazioni della società civile, nelle pratiche dell'RSI a tutti i livelli.

Il Consiglio inoltre esorta gli Stati membri, a:

- promuovere l'RSI a livello nazionale, parallelamente all'elaborazione di una strategia a livello comunitario, soprattutto sensibilizzando le imprese sui vantaggi che essa offre e sottolineando i potenziali risultati di una collaborazione costruttiva tra i governi, le imprese ed altri settori della società;
- continuare a incoraggiare il dialogo tra le parti sociali e il dialogo civile;
- promuovere la trasparenza delle pratiche e degli strumenti dell'RSI,
- scambiare informazioni ed esperienze riguardo alle loro politiche,
- integrare l'RSI nelle politiche nazionali;
- integrare, ove opportuno, i principi dell'RSI nella propria gestione.

Il Consiglio infine esorta le future presidenze a:

 continuare ad incentivare il dibattito sull'RSI e a mantenere la partecipazione del Consiglio nel foro multilaterale.

Giurisprudenza comunitaria

Istituzione emittente : Corte di Giustizia dell'U.E. (Terza Sezione)

Tipo di atto e data: sentenza di condanna di data 20 marzo 2003 per inadempimento dello Stato italiano nei confronti della Direttiva 92/43/CEE - Conservazione degli habitat naturali - Fauna e flora selvatiche»

Causa: C-143/02

Destinataria: Italia

SINTESI

Un'altra condanna dell'Italia in materia ambientale.

La Corte di Giustizia europea ha stabilito che la Repubblica italiana, nel recepimento della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992 92/43/CEE è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli articolo 5, 6 e 7 della stessa direttiva. In particolare, la normativa italiana di recepimento:

- 1. esclude dall'ambito di applicazione delle norme relative alla valutazione dell'incidenza sull'ambiente i progetti suscettibili di avere significative incidenze sui siti di importanza comunitaria, diversi da quelli indicati nella normativa italiana di recepimento delle direttive sulla valutazione di impatto ambientale;
- 2. non prevede l'applicabilità alle zone di protezione speciale dell'obbligo, per le autorità competenti dello Stato membro, di adottare le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli abitati di specie;
- 3. non prevede l'applicabilità delle misure di conservazione di cui all'articolo 6, n. 2 di tale direttiva ai siti con habitat naturali prioritari.

Si riporta il testo della motivazione della sentenza di condanna della Corte di Giustizia: "La Repubblica italiana, avendo adottato una normativa di recepimento della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, che - esclude dall'ambito di applicazione delle norme relative alla valutazione dell'incidenza sull'ambiente i progetti, suscettibili di avere significative incidenze sui siti di importanza comunitaria, diversi da quelli elencati nella normativa italiana di recepimento delle direttive sulla valutazione di impatto ambientale, - non prevede l'applicabilità alle zone di protezione speciale dell'obbligo, per le autorità competenti dello Stato membro, di adottare le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui tali zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere consequenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della direttiva 92/43, - non prevede l'applicabilità delle misure di conservazione di cui all'art. 6, n. 2, di tale direttiva ai siti di cui all'art. 5, n. 1, della medesima direttiva, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 5, 6 e 7 della direttiva stessa."

Giurisprudenza comunitaria

Istituzione emittente : Corte di Giustizia dell'U.E. (Terza Sezione)

Tipo di atto e data: sentenza di condanna di data 20 marzo 2003 per inadempimento dello Stato italiano nei confronti della Direttiva 79/409/CEE - zone di protezione speciale conservazione degli uccelli selvatici

Causa: C-378/01

Destinataria: Italia

SINTESI

Nella causa 378/01, avente ad oggetto il ricorso per inadempimento alla direttiva 79/409/CEE, relativa alla protezione degli uccelli selvatici, la Commissione ha mosso la seguente censura a carico del Governo italiano (accolta dalla Corte di Giustizia): violazione dell'art. 4, par. 1 e 2, della direttiva, per avere omesso di classificare come zone di protezione speciale un numero sufficiente di territori idonei alla conservazione delle specie di cui all'allegato I della direttiva e delle specie migratrici non menzionate nell'allegato che ritornano regolarmente.

Per contestare che esistono 164 aree importanti per l'avifauna sul territorio italiano e che la loro superficie totale è di ha 3.609.071, la Commissione si fonda sull'Inventory of Important Bird Areas in the European Community (Inventario delle aree importanti per l'avifauna nella Comunità europea). Secondo la Commissione, alcune di queste aree non sarebbero state classificate come ZPS. In particolare, le autorità italiane avrebbero classificato 336 siti come ZPS, con una superficie totale di ha 1.370.070. La Commissione sostiene che 194 di questi siti non coincidono con nessuna delle 164 aree importanti per l'avifauna elencate nell'inventario.

La direttiva in oggetto è intesa a proteggere, gestire e regolare tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio degli Stati membri - comprese le uova di questi uccelli, i loro nidi ed i loro habitat. Gli Stati membri devono preservare, mantenere o ripristinare i biotipi e gli habitat di questi uccelli: istituendo zone di protezione, mantenendo gli habitat, creando biotipi.

In particolare, in base all'art. 4, par. 1: per le specie elencate nell'allegato I sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione. Gli Stati membri devono classificare come zone di protezione speciale i territori più idonei, in numero e in superficie, alla conservazione di tali specie, tenuto conto delle necessità di protezione di queste ultime nella zona geografica marittima e terreste in cui si applica la direttiva.

Il par. 2 estende le misure speciali di protezione alle specie migratrici non menzionate nell'allegato I. A tale scopo, gli Stati membri devono attribuire un'importanza particolare alla protezione delle zone umide, soprattutto quelle di importanza internazionale.

Procedura di infrazione agli obblighi comunitari

Istituzione emittente: Commissione dell'U.E.

Tipo di atto e data: lettera di messa in mora

Termine per l'attuazione: due mesi dalla richiesta del parere altrimenti la

Commissione potrà adire la Corte di Giustizia dell'UE

Destinatari: Italia e altri Stati membri

Materia: "golden share" e gli sgravi fiscali ai fondi pensione nazionali

SINTESI

Una lettera di messa in mora, primo stadio della procedura d'infrazione, è stata inviata dall'eurocommissario olandese, **Frits Bolkestein**, alle autorità italiane con la richiesta di fornire entro due mesi tutte le spiegazioni necessarie sulle seguenti questioni:

Golden share: La Commissione Europea ha inviato all'Italia una richiesta formale di informazioni sui criteri per l'esercizio dei poteri speciali dello stato nelle imprese pubbliche e privatizzate. Bruxelles teme "che la definizione delle modalità per l'esercizio dei poteri speciali sia tuttora troppo vaga per cui potrebbe costituire un disincentivo agli investimenti provenienti da altri stati membri della UE in violazione delle norme del trattato sulla libertà di movimento dei capitali e sul diritto di stabilimento".

Inoltre, la Commissione ha deciso di inviare una richiesta formale di informazioni distinta sui provvedimenti che l'Italia avrebbe dovuto adottare per revocare una restrizione specifica che esige per i professionisti che intendono svolgere talune attività di consulenza in materia di privatizzazione, l'iscrizione per almeno 5 anni negli albi ufficiali italiani. La Corte di giustizia aveva dichiarato che tali restrizioni violavano le regole del trattato sul diritto di stabilimento e sulla libertà di prestazione dei servizi. La Commissione ricorda che in assenza di risposte soddisfacenti entro due mesi, si potrà inviare al governo italiano richieste formali sotto forma di pareri motivati.

Fondi pensione. La seconda procedura d'infrazione avviata contro l'Italia (ed altri cinque paesi UE: Danimarca, Belgio, Francia, Portogallo e Spagna) riguarda le norme che garantiscono la concessione di sgravi fiscali sui contributi versati nei fondi pensione nazionali, ma non nei fondi integrativi di altri paesi UE.

Bruxelles già nell'aprile 2001 aveva fatto della eliminazione degli ostacoli fiscali alle prestazioni transfrontaliere dei fondi pensione una delle sue priorità. Il trattamento preferenziale di cui godrebbero i fondi pensione nazionali viola la normativa europea sulla libera prestazione dei servizi e sulla libera circolazione dei lavoratori e dei capitali. Si ritiene che la discriminazione fiscale nei confronti dei fondi integrativi esteri sia inaccettabile: i lavoratori non possono essere costretti, per motivi fiscali, a stipulare una nuova assicurazione-previdenziale quando intraprendono un'attività in uno Stato membro diverso e gli imprenditori devono poter istituire dei fondi pensione paneuropei.